



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 – Abrogazione della circolare 29 maggio 1991, n. 344665.

Il 19 marzo del 2013, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 19 del 7 gennaio 2013, di seguito identificato come “*regolamento*”, sono diventate operative, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, le disposizioni della legge 9 luglio 1990 n. 185, coordinata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, di seguito identificata come “*legge*”. In particolare, in base all'articolo 27 della legge (Norme sull'attività bancaria) gli istituti bancari non sono più obbligati a chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i trasferimenti bancari collegati ad operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento. Infatti, queste sono preventivamente autorizzate dai Ministeri degli Affari esteri o della Difesa. Gli istituti bancari devono solo comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le suddette transazioni bancarie. L'articolo 27 – bis della legge (Attività di finanziamento), ha, inoltre, esteso l'obbligo di comunicazione alle attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge.

In caso di mancata osservanza di tali obblighi, entro 30 giorni dalla data di effettuazione di transazioni bancarie (art. 27 della legge) ovvero di operazioni di finanziamento (art. 27 – bis della legge) connesse ad operazioni disciplinate dalla legge, è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative, distintamente quantificate dalle rispettive disposizioni.

Per dare piena esecuzione al dettato normativo sopra delineato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sviluppato, tramite la Sogei e con il concorso dell'Autorità nazionale - Unità Autorizzazioni Materiali Armamento del Ministero degli Affari esteri, di seguito identificata come “*UAMA*” - un applicativo informatico, denominato Sigma DT, di seguito identificato come “*applicativo*”, accessibile tramite portale del Dipartimento del Tesoro.

L'applicativo è entrato in esercizio nel novembre 2013 ed è raggiungibile all'indirizzo <http://portaletesoro.dt.tesoro.it>. Le principali funzionalità dell'applicativo sono state realizzate per facilitare gli istituti bancari nell'attività di inserimento di tutti i dati di loro competenza e a loro disposizione al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 27 della legge. L'acquisizione in via telematica delle comunicazioni consente a

tutti gli utenti dell'applicativo (UAMA, MEF ed Istituti bancari) la celere disponibilità e la condivisione in tempo reale delle informazioni in esso inserite.

In considerazione delle modifiche normative e operative sopra delineate, si ritiene ora opportuno emanare la presente circolare che, abrogando la precedente circolare 29 maggio 1991, n. 344665, vuole fornire aggiornate disposizioni e chiarimenti di carattere generale, nella maggior parte noti agli istituti bancari accreditati all'utilizzo dell'applicativo.

Alla presente circolare viene allegata la documentazione di seguito elencata, che ne costituisce parte integrante:

1. Modello di dichiarazione per le operazioni disciplinate dall'art. 27 della legge, che le aziende devono presentare agli istituti bancari in relazione alle transazioni bancarie e che riporta tutti i dati richiesti dall'art. 19 del regolamento.
2. Modello di dichiarazione per le operazioni disciplinate dall'art. 27 - bis della legge.

I modelli proposti costituiscono solamente fac-simile utili per standardizzare la modalità di presentazione delle informazioni necessarie. Può, quindi, essere utilizzato un diverso formato di presentazione, purché contenente tutte le informazioni richieste dalle disposizioni e utili ad identificare e chiarire correttamente l'operazione posta in essere.

3. Manuale utente dell'applicativo attualmente in uso con focus sugli aggiornamenti.

Modifiche successivamente intervenute nella predetta documentazione saranno portate con tempestività a conoscenza degli istituti bancari accreditati e degli intermediari finanziari tramite pubblicazioni sul sito web del Ministero.

Considerando che l'applicativo è soggetto sia a continui miglioramenti finalizzati ad una maggiore fruibilità da parte degli utenti sia a modifiche per raffinare la capacità di raccolta dei dati da inserire nell'applicativo, si ritiene opportuno veicolare le indicazioni di dettaglio, afferenti a particolari casistiche, attraverso istruzioni operative successivamente divulgate tramite l'indirizzo istituzionale di posta elettronica dt.dir5.legge185@tesoro.it.

DEFINIZIONI PRELIMINARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

I - Operazioni disciplinate dall'art. 27 della legge

Per *transazione bancaria* si intende qualsiasi trasferimento di fondi (denaro, valori o credito) attraverso la mediazione di un istituto bancario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla legge e soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa. Rientrano in questa classificazione anche le operazioni di gestione delle garanzie e dei finanziamenti correlate ai trasferimenti di fondi di cui sopra.

Con *Trattativa Contrattuale*, rappresentata dal campo *Tipo TTCC* nell'applicativo, si identifica ogni transazione bancaria derivante da esportazioni, importazioni, intermediazioni, transiti e operazioni connesse a materiali di armamento.

Si riportano di seguito le casistiche di operazioni, incluse nella tendina dell'applicativo alla voce "Tipo di importo", che ricadono sotto la disciplina dell'articolo 27 della legge e che pertanto vanno comunicate:

Anticipi Contrattuali non soggetti a 185/90

Anticipi Contrattuali soggetti a 185/90

Beni e Servizi non soggetti a 185/90

Beni e Servizi soggetti a 185/90

Compensi intermediazione

Costi di riparazione

Costi non ricorrenti

Finanziamenti-Garanzie/performance bond

Finanziamenti-Garanzie/advance payment bond

Finanziamenti-Garanzie/warranty bond

Finanziamenti-Garanzie/payment guarantee bond

Finanziamenti-Garanzie/retention money bond

Finanziamenti-Garanzie/Finanziamenti per operazioni di esportazione

Finanziamenti-Garanzie/Operazione di Buyer's Credit/credito acquirente

Finanziamenti-Garanzie/Contratto di partecipazione al rischio

Finanziamenti-Garanzie/Operazione di copertura sui cambi

Finanziamenti-Garanzie/Operazione in "pool"

Finanziamenti-Garanzie/Fidejussioni

Finanziamenti-Garanzie/Altro

Oneri bancari

Pagamento penali

Trasporto/Nolo e relative assicurazioni

Altro

Per le operazioni identificate come "Finanziamenti-Garanzie", oltre alla emissione iniziale, andranno comunicate anche le variazioni successivamente intervenute.

In particolare:

- l'emissione iniziale e le variazioni successive, dovranno essere inserite con il campo della tendina "Modalità Esecuzione Transazione" uguale ad Altro e nel campo "specificare" indicare se trattasi di "emissione iniziale" o "variazione successiva";
- per le variazioni successive andrà indicato, obbligatoriamente nel campo note della maschera dell'applicativo, l'identificativo di riferimento della segnalazione relativa all'emissione (ID segnalazione);

- l'escussione della garanzia dovrà essere inserita selezionando la voce della tendina "Modalità Esecuzione Transazione" uguale a "Escussione Garanzia" e indicando, obbligatoriamente nel campo note della maschera dell'applicativo, l'identificativo di riferimento della segnalazione relativa all'emissione (ID segnalazione)

Relativamente alle operazioni identificate come "Finanziamenti-Garanzie"

1. le operazioni non riconducibili a quelle specificate nella tendina "Tipo Importo" (ad esempio: impegni di firma e rilascio di garanzie quali lettere di credito "stand by", aumento dell'importo garantito, proroga delle garanzie emesse, controgaranzie su banca estera, notifiche di garanzia ricevute, conferme su garanzie ricevute, rilascio di garanzia a favore della ditta su richiesta di controparte estera, garanzie indirette) dovranno essere ricondotte alla voce "Finanziamenti-Garanzie/Altro", indicando nel campo note della maschera dell'applicativo la tipologia di operazione oggetto della segnalazione;
2. per le operazioni in "pool" la comunicazione è a carico dell'intermediario "capofila", con obbligo di indicare nel campo note della maschera dell'applicativo tutti gli intermediari partecipanti e le relative quote;
3. per le operazioni di buyer's credit/credito acquirente la dichiarazione della ditta è rilasciata dal soggetto al quale la UAMA o il Ministero della difesa abbia fornito un'autorizzazione, un nulla osta od altro provvedimento.

Le casistiche di incassi/pagamenti cui far riferimento per le segnalazioni delle operazioni sono quelle presenti nella tendina "Modalità Esecuzione Transazione" dell'applicativo, ovvero:

Assegno

Bonifico

Escussione Garanzia

Incasso ordinario / Sepa

Lettera di Credito

Operazione di cessione di credito, sconti,
forfaiting

Rimessa documentata (import/export)

Altro

La "Modalità Esecuzione Transazione" uguale a Escussione Garanzia dovrà essere selezionata solo al momento dell'effettiva escussione per distinguerla dall'emissione o variazione.

Nel caso di operazione di cessione di credito, sconti, forfaiting la comunicazione va fatta per l'intero importo ceduto a scarico dell'importo totale oggetto di autorizzazione, nulla osta o altro provvedimento. In particolare, per quanto riguarda le cessioni di credito derivanti da operazioni di factoring, si precisa che la comunicazione è a carico del "factor", con sede legale od operativa in Italia.

II - Operazioni disciplinate dall'art. 27- bis della legge

Per ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 27-bis della legge, va intesa qualsiasi operazione, anche estero su estero, attraverso cui un soggetto ottenga la disponibilità di fondi da parte di un istituto di credito o altro intermediario finanziario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla legge, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito le casistiche di operazioni ricadenti sotto la disciplina dell'articolo 27 – bis della legge, e che pertanto vanno comunicate:

- a) fidejussioni e bond (tipo: performance bond, advance payment bond, warranty bond ed altri, ad eccezione dei *bid bond*) e, più in generale, impegni di firma e rilascio di garanzie (tipo: lettere di credito “stand by”, aumento dell'importo garantito, proroga delle garanzie emesse, controgaranzie su banca estera, notifiche di garanzia ricevute, conferme su garanzie ricevute, rilascio di garanzia a favore della ditta su richiesta di controparte estera, garanzie indirette);
- b) operazioni di copertura sui cambi;
- c) operazioni in "pool" (per garanzie). La comunicazione va fatta dall'intermediario “capofila”, indicando, nel campo note della maschera dell'applicativo, tutti gli intermediari partecipanti e le relative quote;
- d) contratti di partecipazione al rischio - c.d. *risk participation agreement*;
- e) operazioni di buyer's credit/credito acquirente;
- f) finanziamenti legati ad operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla legge, comprese lettere di credito stand by.

Per tali operazioni, oltre all'emissione iniziale, andranno comunicate le variazioni successivamente intervenute.

Le operazioni di cui sopra, ricadenti sotto la disciplina dell'articolo 27-bis della legge, dovranno essere comunicate al MEF, non attraverso l'applicativo, ma tramite documento di testo espresso in forma libera, purché completo di tutti gli elementi necessari ad identificare correttamente l'operazione, allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato al seguente indirizzo: dt.dir5.uff6@pec.mef.gov.it.

Ad ogni comunicazione delle operazioni di cui sopra andrà allegato l'atto di concessione o variazione del finanziamento o della garanzia nonché una dichiarazione della ditta che riporti i seguenti elementi:

- numero di iscrizione nel registro nazionale della Difesa di cui all'art. 3 della legge, se posseduta;
- valore, tipologia e descrizione dei beni/servizi oggetto dell'operazione sottostante;
- dati identificativi dell'acquirente/fornitore dell'operazione di cui al punto ii);
- nazione di destinazione/provenienza dei beni/servizi di cui al punto ii);
- dati identificativi del soggetto beneficiario del finanziamento/garanzia;

- nazione del soggetto beneficiario del finanziamento/garanzia di cui al punto v);
- tipologia del finanziamento/garanzia da segnalare, specificando se trattasi di emissione o variazione;
- importo del finanziamento/garanzia da segnalare;
- data dell'operazione e durata finanziamento/garanzia da segnalare;
- data di scadenza del finanziamento/garanzia da segnalare.

III – Operazioni non soggette a comunicazione

Non vanno comunicate le seguenti tipologie di operazioni:

- 1 incassi e pagamenti domestici, relativi a movimentazioni di materiale di armamento Italia su Italia;
- 2 emissione di lettera di credito ordinaria. Il suo utilizzo come strumento di pagamento andrà evidenziato al momento della comunicazione della transazione selezionando nella tendina di “Modalità Esecuzione Transazione”, presente nell'applicativo, la voce :” Lettera di Credito” ;
- 3 emissione di *bid bond*.

ACCESSO ALL'APPLICATIVO

Per accedere concretamente all'applicativo ogni utente esterno deve preventivamente procedere alla propria autenticazione richiedendo il rilascio di credenziali individuali attraverso l'apposita funzione presente sul portale. L'utilizzo dell'applicativo è descritto nel manuale utente, scaricabile dalla homepage dell'applicativo stesso.

Problematiche di natura tecnica potranno essere sottoposte all'assistenza, esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo:

assistenza.sigmadt@dt.tesoro.it

Richieste di natura amministrativa o di consulenza potranno invece essere inviate all'Ufficio competente, esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo:

dt.dir5.legge185@tesoro.it

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE COMUNICAZIONI EX ART. 27 DELLA LEGGE

Le ditte, al momento di richiedere una transazione od altra operazione soggetta a comunicazione, devono presentare agli istituti bancari una dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 19 del regolamento e ogni altro dato ritenuto necessario. In caso di mancanza di tale dichiarazione, gli istituti bancari si asterranno dall'effettuare la comunicazione. Se la comunicazione risulterà effettuata oltre i termini fissati dalla legge a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione, gli istituti bancari evidenzieranno tale circostanza nel campo note della maschera dell'applicativo. Le

operazioni devono essere correttamente comunicate, associandole alle autorizzazioni o nulla osta rilasciate dalla UAMA o dal Ministero della Difesa, già presenti nella base dati dell'applicativo, utilizzando a tal fine i riferimenti MAE e TTCC/codice MEF riportati nelle dichiarazioni delle ditte. In ogni caso, laddove la dichiarazione della ditta non riporti alcun riferimento MAE e TTCC/codice MEF, ma sia presente un'indicazione sulla tipologia di *caratterizzazione* dell'operazione (ad oggi AGT1, AGT2, Operazione per Conto dello Stato, Bilandife, Operazione finanziaria su autorizzazione scaduta), gli istituti bancari devono inserire la comunicazione priva di associazione ma selezionando obbligatoriamente la caratterizzazione disponibile in elenco, attraverso la funzione "Nuova Segnalazione". Non sarà quindi più possibile effettuare una "Nuova Segnalazione" lasciando la voce *caratterizzazione* "vuota" (o a blank).

Laddove si rilevi l'avvenuta scadenza dell'autorizzazione UAMA, nulla osta od altro provvedimento autorizzativo, gli istituti bancari dovranno associare l'operazione al provvedimento scaduto e caratterizzarla parimenti come "*Operazione finanziaria su autorizzazione scaduta*";

Ad ogni comunicazione deve essere allegata obbligatoriamente una documentazione congrua, completa e inerente, idonea ad identificare correttamente l'operazione ed i suoi riferimenti. Si richiama quanto segue:

1. ad ogni comunicazione deve essere allegata una dichiarazione della ditta relativa alla singola operazione comunicata;
2. per ogni comunicazione le ditte dovranno presentare una singola dichiarazione contenente il riferimento ad una singola autorizzazione o nulla osta; non sarà, quindi, possibile acquisire dichiarazioni delle ditte contenenti riferimenti a licenze multiple;
3. la dichiarazione delle ditte deve necessariamente e dettagliatamente ricomprendere tutti i dati indicati nell'articolo 19 del regolamento. A tale scopo è stato predisposto un "modello" di dichiarazione, messo a disposizione degli istituti bancari accreditati. Il modello proposto, si ribadisce, non costituisce per le ditte una forma obbligatoria di comunicazione ma rappresenta solamente un "format" suggerito per evidenziare in modo immediato i dati richiesti dalla normativa [articolo 19 del regolamento, comma 1 – lettere da a) a g)]. Si precisa che le informazioni circa le modalità di esecuzione della transazione e la fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione, cui è riferita la transazione, non rientrano tra quelle che la ditta deve normativamente fornire nella dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento, ma costituiscono, secondo il comma 2, una "integrazione" dei dati contenuti nella dichiarazione, la cui acquisizione è posta a carico degli istituti bancari che effettuano la comunicazione della transazione. Le modalità con cui gli istituti bancari acquisiscono tali informazioni "integrative" ai fini della comunicazione sono lasciate ai liberi accordi tra le parti, che possono naturalmente anche includere l'inserimento dei dati di cui sopra direttamente nella dichiarazione della ditta o in una sua appendice;
4. per le transazioni bancarie dovrà essere allegata la documentazione atta ad identificare con certezza gli estremi dell'operazione oggetto di comunicazione, cioè la data di accredito o di addebito, la causale, l'importo trasferito, i soggetti coinvolti, la documentazione in genere individuata nella cd "contabile bancaria";

5. dovrà essere allegata ogni altra documentazione che consenta di identificare e chiarire i termini dell'operazione oggetto della comunicazione. Per i costi di riparazione andranno allegate copie delle fatture incassate o pagate. Per le operazioni di garanzia o finanziamento andrà allegata una copia dell'atto di concessione. Dovrà essere utilizzato il campo note nella maschera dell'applicativo per tutte le informazioni di dettaglio non imputabili in specifici campi dell'applicativo (in particolar modo quando si utilizzano le voci "Altro");
6. non dovrà essere allegata copia dei provvedimenti rilasciati dalla UAMA o dal Ministero della Difesa in possesso delle ditte. Le informazioni necessarie alla individuazione degli estremi di riferimento saranno desumibili dalla dichiarazione sottoscritta che le ditte forniranno, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento;
7. nel caso di autorizzazioni o nulla osta oggetto di proroga, si deve far riferimento al provvedimento originario, cioè a quello rilasciato per primo. Gli istituti bancari non sono tenuti ad effettuare verifiche sui limiti temporali di validità dei provvedimenti cui le ditte fanno riferimento ma, in caso si accerti la scadenza del provvedimento stesso, la comunicazione andrà inserita caratterizzandola come "operazione finanziaria su autorizzazione scaduta".

Ai fini del monitoraggio sulle transazioni finanziarie svolto dall'Autorità nazionale – UAMA e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica, infine, che gli istituti bancari sono tenuti alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate per 5 anni dalla loro effettuazione.

Inoltre, gli istituti bancari sono tenuti a fornire, su richiesta delle Autorità di controllo summenzionate, entro 15 giorni dalla richiesta stessa, i dati e la documentazione relativa alle operazioni effettuate, dichiarate come non rientranti nella normativa di cui alla legge, oltre a quelle dichiarate soggette all'art. 27 della legge.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE COMUNICAZIONI EX ART. 27-bis DELLA LEGGE

Le ditte, al momento di richiedere una operazione finanziaria soggetta a comunicazione, devono presentare agli istituti di credito o agli intermediari finanziari una dichiarazione contenente i dati precedentemente indicati e ogni altro dato ritenuto necessario. In caso di mancanza di tale dichiarazione, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari si asterranno dall'effettuare la comunicazione. Se la comunicazione risulterà effettuata oltre i termini fissati dalla legge a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari evidenzieranno tale circostanza nel corpo della loro comunicazione, fornendo adeguata documentazione giustificativa.

Ad ogni comunicazione deve essere allegata obbligatoriamente documentazione congrua, completa e inerente, idonea ad identificare correttamente l'operazione ed i suoi riferimenti.

Si richiama quanto segue:

1. ad ogni comunicazione deve essere allegata una dichiarazione della ditta relativa alla singola operazione comunicata;

2. la dichiarazione delle ditte deve necessariamente e dettagliatamente ricomprendere tutti i dati indicati in precedenza. A tale scopo è stato predisposto un “modello” di dichiarazione, messo a disposizione degli istituti di credito o degli intermediari finanziari. Il modello proposto, si ribadisce, non costituisce per le ditte una forma obbligatoria di comunicazione ma rappresenta solamente un “format” suggerito per evidenziare in modo immediato i dati richiesti.

Ai fini del monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si specifica, infine, che gli istituti di credito o gli intermediari finanziari sono tenuti alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate per 5 anni dalla loro effettuazione.

Inoltre, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire, su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta stessa, i dati e la documentazione relativa alle operazioni effettuate, soggette a comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis della legge.

VALUTA ED IMPORTI DELLE COMUNICAZIONI

La valuta in cui devono essere espresse le comunicazioni delle operazioni è l’euro.

Di conseguenza, in presenza di operazioni espresse originariamente in valuta diversa andrà effettuata la conversione al cambio dell’ultimo giorno disponibile.

In tal caso è richiesto di allegare tra la documentazione esplicativa aggiuntiva anche una distinta di conversione tra valuta operazione/euro. Gli importi da comunicare dovranno essere “al lordo” di spese accessorie di qualsiasi tipo ed oneri e commissioni bancarie.

ISTITUTO BANCARIO INCARICATO DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE - CASI PARTICOLARI

In caso di mera intermediazione nel trasferimento delle somme provenienti da banche estere, l’obbligo di effettuare la comunicazione è da intendersi a carico dell’istituto bancario che è incaricato dal messaggio SWIFT di provenienza estera di effettuare la contabilizzazione dell’introito relativo ad operazioni disciplinate dalla stessa legge.

L’istituto incaricato della comunicazione di cui sopra è da intendersi, quindi, il soggetto indicato come banca beneficiaria nel messaggio SWIFT proveniente dalla banca estera ordinante, non la banca intermediaria.

Nel caso in cui la banca estera ordinante non abbia indicato per esteso la banca del beneficiario, questa si deve intendere come la banca detentrica del conto del beneficiario individuata in base all’identificativo unico (coordinate IBAN).

Analogamente, in caso di transazione avvenuta tramite lettera di credito standard, si ritiene che l’obbligo di comunicazione spetti all’istituto che contabilizza l’introito o che detenga il conto del beneficiario.

COMPUTO DEI TERMINI

Il termine per effettuare la comunicazione, ai sensi degli artt. 27 e 27 – bis della legge, è di 30 giorni di calendario decorrenti dal giorno di effettuazione dell'operazione, individuati nella data di accredito per le operazioni di incasso, nella data di addebito per le operazioni di pagamento e nella data di rilascio o variazione per le operazioni di garanzia o finanziamento.

A tal riguardo si evidenzia che, ai sensi della vigente disciplina sul computo dei termini a giorni (c.p.c. art. 155 e c.c. art. 2963), il giorno iniziale non si computa, mentre va computato il giorno finale.

L'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte degli istituti bancari o degli intermediari finanziari è legato strettamente alla tempestiva disponibilità della dichiarazione fornita dalla ditta. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte delle ditte ai fini dell'art. 27 della legge sarà cura degli istituti bancari evidenziare nel campo note della maschera dell'applicativo le cause del ritardo oltretutto fornire adeguata documentazione giustificativa, mentre ai fini dell'art. 27 bis della legge gli istituti di credito e gli intermediari finanziari evidenzieranno il ritardo nel corpo della comunicazione, fornendo adeguata documentazione giustificativa.

COMPENSAZIONI DI PARTITE

Per garantire l'integrità e l'affidabilità dei dati contabili rilevabili dall'applicativo, si reputa opportuno che le aziende iscritte nel registro nazionale della Difesa, di cui all'articolo 3 della legge, evitino compensazioni di partite di segno opposto (credito/debito) nelle transazioni soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 27 della legge. Qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per pratiche commerciali internazionali, le prescritte comunicazioni andranno effettuate normalmente al fine di scaricare gli importi oggetto di compensazione dal totale autorizzato, riportando nel campo note della maschera dell'applicativo che gli importi segnalati sono oggetto di compensazione. Nella dichiarazione della ditta allegata dovrà essere espressamente specificato che si è provveduto alla transazione tramite compensazione di partite, indicando il soggetto controinteressato.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1